

dossier

19 novembre 2018

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza interparlamentare
“Il ruolo dei Parlamenti nel futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura”

Zagabria, 22-23 novembre 2018



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

L E G I S L A T U R A

X V I I I



XVIII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza interparlamentare “Il ruolo dei Parlamenti nel futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”

Zagabria, 22-23 novembre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

N. 26

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON
L’UNIONE EUROPEA

N. 11



Servizio Studi

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Dossier europei n. 26



Ufficio rapporti con l'Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 11

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

SCHEDE DI LETTURA	1
INTRODUZIONE	3
PREMESSA - LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE 2021-2027	5
La dotazione finanziaria	7
I SESSIONE - IL PROCESSO DI ADOZIONE DEI PIANI STRATEGICI NAZIONALI	13
Nuovo modello di attuazione	13
L'adozione dei piani strategici nazionali	17
Approvazione del piano strategico della PAC	19
Modifica del piano strategico della PAC	20
Alcune posizioni espresse in merito ai piani strategici nazionali della PAC	22
II SESSIONE - RINNOVAMENTO GENERAZIONALE	25
Le proposte per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027 e le misure a favore dei giovani agricoltori	25
La risoluzione del PE	25
La relazione speciale della Corte dei conti europea	29
Lo studio della DG Politiche interne del PE	30
III SESSIONE - COMUNITÀ LOCALE E SVILUPPO RURALE	33
Pagamenti per gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione	35
Pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	35
Pagamenti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	36

Investimenti	36
Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	36
Strumenti di gestione del rischio	37
Cooperazione	37
Scambi di conoscenze di informazioni	38
IV SESSIONE - RICERCA E INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA I PROGRAMMI DI LAVORO DI ORIZZONTE 2020	39
La risoluzione del Parlamento europeo sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico	39



INTERPARLIAMENTARY CONFERENCE
“THE ROLE OF PARLIAMENTS IN SHAPING THE FUTURE OF FOOD AND
FARMING“

Thursday, 22 November and Friday, 23 November 2018
Croatian Parliament, Zagreb

DRAFT AGENDA

Wednesday, 21 November 2018

... Arrival of participants and registration at the Hotel International

Thursday, 22 November 2018

8:30 Departure from the Hotel International

9:00 Registration of participants at the Croatian Parliament

9:30 Opening of the Interparliamentary Conference “The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming“

Welcome address by Gordan Jandroković, Speaker of the Croatian Parliament (TBC)

Introductory remarks by Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament

9:45-10:15 Introductory statements:
Phil Hogan, Commissioner for Agriculture and Rural Development
Tomislav Tolušić, Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture of the Republic of Croatia

10:15-11:45 **SESSION 1 - THE PROCESS OF ADOPTION OF NATIONAL STRATEGIC PLANS**

Chair: Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament

Presentations by:
Representative of the European Commission, DG AGRI MEP
Members of national Parliaments

	Representatives of sectorial associations
	Discussion
11:45-13:00	SESSION 2 -GENERATIONAL RENEWAL
	Chair: Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament
	Presentations by: Representative of the European Commission, DG AGRI MEP Members of national Parliaments Representatives of sectorial associations
	Discussion
13:00	Family photo
13:05-14:30	Lunch
14:30-16:00	SESSION 3 - LOCAL COMMUNITY AND RURAL DEVELOPMENT
	Chair: Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament
	Presentations by: Representative of the European Commission, DG AGRI MEP Members of national Parliaments Representatives of sectorial associations
	Discussion
16:00-16:30	Coffee break
16:30-18:00	SESSION 4 - RESEARCH IN AGRICULTURE, SAFETY AND QUALITY OF FOOD
	Chair: Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament
	Presentations by: Representative of the European Commission, DG AGRI MEP Members of national Parliaments Representatives of sectorial associations
	Discussion
18:00	Closing of the first part of the Conference

	Transfer to the Hotel International
19,45	Departure for dinner
20:00	Dinner
22:00	Return to the Hotel International
<u>Friday, 23 November 2018</u>	
8:30	Departure from the Hotel International
9:00-10:30	<p>Opening of the second part of the Conference</p> <p>Chair: Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament</p> <p>Introductory statement by Czeslaw A. Siekierski, Chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament (TBC)</p> <p>Summaries from the Sessions presented by the rapporteurs</p> <p>Discussion</p>
10:30-11:15	<p>Topics for further discussions among national Parliaments on the future of the Common Agriculture Policy after 2020</p> <p>Chair: Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament</p> <p>Presentations by Members of national Parliaments</p>
11:15	<p>Closing remarks:</p> <p>Tomislav Panenić, Chairman of the Agriculture Committee of the Croatian Parliament</p> <p>Czeslaw A. Siekierski, Chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament (TBC)</p>
12:00-14:00	<p>Get-together with Croatian agricultural producers and presentation of Croatian agricultural products</p> <p>Lunch</p>
14:00	<p>Transfer to the Hotel International</p> <p>Departure of participants</p>

Schede di lettura

INTRODUZIONE

La Conferenza interparlamentare “**Il ruolo dei Parlamenti nel futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura**” è organizzata dal Parlamento croato, su iniziativa del Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento croato, Tomislav Panenić, ed è dedicata in particolare alla promozione della cooperazione interparlamentare tra gli organi di lavoro dei Parlamenti nazionali, allo scambio di opinioni e alla discussione sul quadro legislativo della **politica agricola comune 2021-2027**, presentato dalla Commissione europea all’inizio di giugno 2018.

Nella **sessione di apertura** della Conferenza sono previsti gli interventi del Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, e del Vice Primo Ministro e Ministro dell’agricoltura della Repubblica di Croazia, Tomislav Tolušić.

I lavori della Conferenza si articolano poi in **quattro sessioni** incentrate sui **seguenti temi**:

- processo di adozione dei piani strategici nazionali;
- rinnovamento generazionale;
- comunità locale e sviluppo rurale;
- ricerca in agricoltura, sicurezza e qualità del cibo.

Possono partecipare alla riunione fino a quattro membri di ciascun Parlamento nazionale (due per ciascuna Camera in caso di Parlamento bicamerale).

PREMESSA - LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE 2021-2027

La proposta della Commissione europea relativa al **nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP)** per il periodo **2021-2027** ([COM\(2018\)322](#)), presentata il **2 maggio 2018**, delinea il **quadro di bilancio e i principali orientamenti** per la **politica agricola comune (PAC)**. Facendo seguito alla suddetta proposta, il **1° giugno 2018**, la Commissione europea ha presentato un **pacchetto di regolamenti** recanti il **quadro legislativo della PAC** per il periodo **2021-2027**. Si tratta delle seguenti **tre iniziative**:

- proposta di regolamento [COM\(2018\)392](#) recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici PAC) e finanziati dal FEAGA e dal FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 (di seguito: **regolamento sui piani strategici della PAC**);
- proposta di regolamento [COM\(2018\)393](#) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (di seguito: **regolamento orizzontale della PAC**);
- proposta di regolamento [COM\(2018\)394](#) che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (di seguito: il **regolamento OCM e regimi di qualità**).

Come evidenziato dalla Commissione europea, le proposte per la nuova PAC sono state elaborate tenendo conto dei **mutamenti** intercorsi dall'ultima riforma e in particolare dei **seguenti elementi**: una sostanziale discesa dei prezzi agricoli; l'ulteriore apertura dell'UE ai mercati mondiali;

la sottoscrizione di nuovi impegni internazionali come quelli finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

In funzione di ciò e considerate la **consultazione pubblica** condotta nel 2017 ([COM\(2017\)173](#)), la comunicazione del novembre 2017 “**Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura**” ([COM\(2017\)713](#)) e la **valutazione d'impatto** ([SWD\(2018\)301](#)), la Commissione europea ha individuato, come **priorità principali** della nuova PAC 2021-2027, una **maggior ambizione in materia di ambiente e di azioni per il clima**, un **sostegno più mirato** e un maggiore utilizzo di conoscenze e **innovazioni**, un **nuovo modello di attuazione** per focalizzare le politiche dalla conformità alla normativa all'orientamento ai risultati e per una diversa distribuzione delle responsabilità tra UE e Stati membri, attraverso un **maggior ricorso al principio di sussidiarietà**.

Secondo i dati della Commissione europea, il **settore agricolo e le zone rurali dell'UE** contribuiscono in modo fondamentale al benessere e al futuro dell'Unione. In particolare, la Commissione europea evidenzia che:

- l'UE è uno dei **principali produttori mondiali di prodotti alimentari** e garantisce sicurezza alimentare a oltre 500 milioni di cittadini europei;
- il settore agricolo unionale, che attualmente compete, ai prezzi del mercato mondiale, nella maggior parte dei comparti, è all'avanguardia in termini di diversità e qualità dei prodotti alimentari ed è il **più importante esportatore mondiale di prodotti agroalimentari (131 miliardi di euro nel 2016)**;
- gli agricoltori dell'UE sono i primi custodi dell'ambiente naturale, in quanto curano le risorse del suolo, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità sul **48% del territorio dell'UE** (i silvicoltori si occupano di un ulteriore 36%);
- un **gran numero di posti di lavoro** dipende dall'attività agricola, sia all'interno del comparto (che dà un lavoro regolare a **22 milioni di persone**) che nel più ampio **settore alimentare** (le aziende agricole, le aziende per la trasformazione dei prodotti alimentari e i relativi servizi al dettaglio assicurano circa **44 milioni** di posti di lavoro);
- le zone rurali, dove vive circa il **55% della popolazione dell'UE**, sono basi importanti d'occupazione, attività ricreative e turismo.

Tuttavia, la Commissione europea rileva che, a differenza della maggior parte degli altri settori economici, l'agricoltura è fortemente influenzata dalle **condizioni meteorologiche** ed è spesso messa a dura prova dalla **volatilità dei prezzi** e da **calamità naturali, parassiti e malattie**, il che fa sì che ogni anno almeno il 20% degli agricoltori perda più del 30% del reddito rispetto alla media degli ultimi tre anni. Allo stesso tempo, la **pressione sulle risorse naturali**, in parte per effetto di alcune attività agricole, e i **cambiamenti climatici** minacciano di aggravare ulteriormente la situazione.

La politica agricola comune, pertanto, dovrebbe favorire, ad avviso della Commissione europea, la transizione verso **un'agricoltura più sostenibile**. Il settore si trova ad affrontare anche problemi di **bassa redditività** (dovuta anche agli elevati standard di produzione dell'UE), di costo elevato dei fattori di produzione e della frammentarietà del settore primario.

La dotazione finanziaria

La Commissione europea ha proposto una **dotazione finanziaria** di circa **365 miliardi di euro**, a prezzi correnti, per la nuova **PAC 2021-2027**, corrispondenti al **28,5%** del **bilancio complessivo** dell'UE per il periodo **2021-2027**. Il bilancio della PAC per il **2014-2020** rappresenta, invece, il **37,6%** circa del bilancio generale dell'UE, con una dotazione finanziaria pari a **408,3 miliardi di euro**.

Secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe, quindi, una **riduzione** del **5%** a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il **12% a prezzi costanti** del 2018 al netto dell'inflazione (secondo il Parlamento europeo il taglio ammonterebbe al **15%**).

Dei suddetti 365 miliardi di euro si prevede che:

- circa **286 miliardi** siano destinati alle spese del **primo pilastro**, che finanzia i **pagamenti diretti agli agricoltori** (**267 miliardi**) e le **misure di mercato** (circa **20 miliardi**) attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (**FEAGA**);
- **78,8 miliardi** siano destinati alle spese del **secondo pilastro**, che finanzia i **programmi per lo sviluppo rurale** attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**) in regime di cofinanziamento. Per le spese del FEAGA è, altresì, prevista la

disponibilità di **ulteriori 1,16 miliardi di euro** prevenienti dalle entrate a destinazione assegnate del bilancio agricolo.

Si propone, inoltre, di mantenere la **riserva di crisi**, stimata in **400 milioni di euro** all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Ulteriori 10 miliardi di euro saranno, poi, disponibili attraverso il programma di ricerca e innovazione dell'UE **Orizzonte Europa**, che sostituirà l'attuale programma Horizon 2020 per il periodo 2021-2027, per **sostenere specifiche attività di ricerca e innovazione in prodotti alimentari, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia**.

Gli Stati membri avranno la possibilità di: **trasferire fino al 15%** delle dotazioni PAC dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa; trasferire **un ulteriore 15% dal primo al secondo pilastro** per misure climatiche e ambientali senza cofinanziamento e il **2% per i giovani agricoltori**.

Di seguito, **alcuni grafici e tavole esplicativi** (*Fonre Commissione europea*) del bilancio PAC 2021-2027, anche in confronto con le dotazioni precedenti:



PAC 2021-2027

(milioni di € in prezzi correnti)	Importi PAC	Commenti
PAC (Totale)	365 006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % del bilancio UE 2021-2027: 28.5%
Pilastro I (FEAGA) di cui	286 195	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Generalmente finanziato totalmente dall'UE
▪ <i>Pagamenti diretti (inclusi POSEI)</i>	267 485	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taglio ai pagamenti diretti del 3,9% ▪ Ulteriore convergenza dei livelli di pagamenti diretti tra gli SM
▪ <i>Misure di mercato</i>	19 870	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3,9% di tagli per tutti i regimi di mercato con dotazione finanziaria (eccetto regimi nelle scuole e apicoltura)
▪ <i>Entrate con destinazione specifica</i>	-1 160	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riserva agricola – almeno 400 milioni EUR, importi non utilizzati in un anno riportati al successivo, a cominciare dagli importi del 2020 ▪ Previste meno entrate con destinazione specifica (nuovo modello di attuazione della PAC)
Pilastro II (FEASR)	78 811	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riequilibrio del finanziamento tra UE e SM: diminuzione dei tassi di cofinanziamento UE (in linea con altri Fondi strutturali)

Possibilità di trasferimenti tra pilastri


15% tra entrambi i fondi

+

Dal 1st al 2nd: 15% per interventi con obiettivi ambientali e climatici e 2% per giovani agricoltori



IL BILANCIO DELLA PAC IN PROSPETTIVA (in prezzi correnti)



Fonte: CE-DG AGRI.
Nota: I dati di bilancio sono reali fino all'anno finanziario 2016, programmatici per il periodo 2017-2020, e basati sulla proposta del QFP per il periodo 2021-2027.



I due grafici seguenti (*Fonre Commissione europea*) mostrano le dotazioni finanziarie per Stato membro espresse, rispettivamente, a prezzi correnti e a prezzi costanti.

Dotazioni per Stato membro a prezzi correnti - in milioni di €

	Pagamenti diretti	Mercati	Sviluppo rurale	TOTALE
BE	3 399,2	3,0	470,2	3 872,4
BG	5 552,5	194,5	1 972,0	7 719,0
CZ	5 871,9	49,5	1 811,4	7 732,9
DK	5 922,9	2,1	530,7	6 455,6
DE	33 761,8	296,5	6 929,5	40 987,8
EE	1 243,3	1,0	615,1	1 859,4
IE	8 147,6	0,4	1 852,7	10 000,7
EL	14 255,9	440,0	3 567,1	18 263,1
ES	33 481,4	3 287,8	7 008,4	43 777,6
FR	50 034,5	3 809,2	8 464,8	62 308,6
HR	2 489,0	86,3	1 969,4	4 544,6
IT	24 921,3	2 545,5	8 892,2	36 359,0
CY	327,3	32,4	111,9	471,6
LV	2 218,7	2,3	821,2	3 042,1
LT	3 770,5	4,2	1 366,3	5 140,9
LU	224,9	0,2	86,0	311,2
HU	8 538,4	225,7	2 913,4	11 677,5
MT	31,6	0,1	85,5	117,1
NL	4 927,1	2,1	512,1	5 441,2
AT	4 653,7	102,4	3 363,3	8 119,4
PL	21 239,2	35,2	9 225,2	30 499,6
PT	4 214,4	1 168,7	3 452,5	8 835,6
RO	13 371,8	363,5	6 758,5	20 493,8
SI	903,4	38,5	715,7	1 657,6
SK	2 753,4	41,2	1 593,8	4 388,4
FIN	3 567,0	1,4	2 044,1	5 612,5
SE	4 712,5	4,1	1 480,9	6 197,4

Dotazioni per Stato membro a prezzi costanti - in milioni di €

	Pagamenti diretti	Mercati	Sviluppo rurale	TOTALE
BE	3 020,8	2,6	417,9	3 441,3
BG	4 930,2	172,8	1 752,4	6 855,4
CZ	5 218,2	44,0	1 609,7	6 871,9
DK	5 263,5	1,8	471,6	5 736,9
DE	30 003,0	263,5	6 158,0	36 424,5
EE	1 102,4	0,9	546,6	1 650,0
IE	7 240,5	0,4	1 646,4	8 887,3
EL	12 668,8	391,0	3 170,0	16 229,8
ES	29 750,3	2 921,7	6 228,2	38 900,2
FR	44 464,1	3 385,1	7 522,4	55 371,6
HR	2 207,7	76,7	1 750,1	4 034,5
IT	22 146,8	2 262,1	7 902,2	32 311,0
CY	290,8	28,8	99,5	419,1
LV	1 967,4	2,0	729,7	2 699,2
LT	3 343,9	3,7	1 214,2	4 561,7
LU	199,9	0,2	76,5	276,5
HU	7 587,8	200,6	2 589,1	10 377,4
MT	28,0	0,1	75,9	104,1
NL	4 378,5	1,8	455,0	4 835,4
AT	4 135,6	91,0	2 988,8	7 215,5
PL	18 859,5	31,3	8 198,2	27 088,9
PT	3 741,0	1 038,6	3 068,1	7 847,7
RO	11 869,7	323,0	6 006,1	18 198,8
SI	802,8	34,2	636,1	1 473,1
SK	2 444,5	36,6	1 416,3	3 897,5
FIN	3 169,0	1,2	1 816,6	4 986,8
SE	4 187,7	3,7	1 316,0	5 507,4

L'Italia avrebbe una **dotazione complessiva** di circa **36,3 miliardi di euro a prezzi correnti** (24,9 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale) e di circa **32,3 miliardi di euro a prezzi costanti** (oltre 22,1 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e 7,9 miliardi per lo sviluppo rurale). Si tratta di una **riduzione** rispetto agli **oltre 41 miliardi della PAC 2014-2020**, di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per le misure di mercato e 10,5 miliardi per lo sviluppo rurale.

L'Italia sarebbe dunque il **quarto Paese beneficiario** dei fondi PAC 2021-2027, dopo **Francia** (62,3 miliardi a prezzi correnti; 55,3 miliardi a prezzi costanti), **Spagna** (43,7 miliardi; 38,9 miliardi) e **Germania** (40,9 miliardi; 36,4 miliardi).

	Pagamenti diretti		Sviluppo rurale		Altre envelopes pre-allocate	
	EUR million	Δ%	EUR million	Δ%	EUR million	Δ%
IT	24.921,3	-3,9%	8.892,2	-15,3%	2.545,5	-2,5%

I SESSIONE - IL PROCESSO DI ADOZIONE DEI PIANI STRATEGICI NAZIONALI

Nuovo modello di attuazione

Per la PAC 2021-2027 la Commissione europea ha proposto un **nuovo modello di attuazione** (*new delivery model*) che intende spostare l'attenzione delle politiche **dalla conformità ai risultati** e riequilibrare le responsabilità tra l'UE e gli Stati membri con una **maggior sussidiarietà** che, secondo la Commissione europea, consentirà di **tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali**.

L'**Unione europea** dovrebbe fissare i **parametri politici di base**, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli **Stati membri** dovrebbero assumersi una **maggior responsabilità** quanto al modo di raggiungere **obiettivi e target finali**.

La **nuova PAC** mirerà specificatamente a **nove obiettivi**:

1. sostenere un **reddito agricolo sufficiente** e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la **sicurezza alimentare**;
2. migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla **ricerca**, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
4. contribuire alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile;
5. promuovere lo **sviluppo sostenibile** e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;
6. contribuire alla tutela della **biodiversità**, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
7. attirare i **giovani agricoltori** e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
8. promuovere **l'occupazione**, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

9. migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il **benessere degli animali**.

Per raggiungere tali obiettivi gli Stati membri presenteranno le proprie proposte di interventi in un **piano strategico della PAC**. Essi riuniranno la maggior parte degli strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell'ambito del FEAGA (compresi i programmi settoriali che finora sono stati istituiti a norma del regolamento OCM) e del FEASR. In questo modo, secondo la Commissione europea, ciascuno Stato membro elaborerà **un'unica strategia di intervento coerente**.

Nei piani strategici della PAC gli Stati membri definiranno i **target finali** per ciò che intendono conseguire nel periodo di programmazione utilizzando **indicatori di risultato definiti in comune**.

Una volta che i piani strategici della PAC saranno stabiliti, gli Stati membri presenteranno ogni anno **relazioni sui progressi compiuti** in merito all'attuazione utilizzando un sistema di indicatori comuni. Infine, gli Stati membri e la Commissione europea monitoreranno i progressi compiuti e valuteranno l'efficacia degli interventi.

Di seguito, una sintesi delle **iniziativa** previste a livello di UE e di Stati membri.

A livello di Unione europea

- stabilire **un'unica serie di obiettivi per l'intera PAC**, fissando i **risultati** che la politica intende conseguire, ad esempio per gli agricoltori, i cittadini e il clima;
- concordare un **pacchetto di misure** per stabilire ciò che gli Stati membri possono fare con i fondi assegnati loro; ciascun Paese sarà poi libero di scegliere e definire ulteriormente le misure che considererà più efficaci per rispondere alle proprie esigenze specifiche;
- concordare un **insieme comune di indicatori di risultato** al fine di garantire condizioni di parità per la valutazione dell'efficacia delle misure attuate.

A livello degli Stati membri

- effettuare **un'analisi approfondita delle proprie esigenze specifiche** e redigere di conseguenza un **piano strategico della PAC** in cui proporre di destinare i finanziamenti PAC di entrambi i “pilastri” al soddisfacimento di tali esigenze, in linea con gli obiettivi generali dell’UE, stabilendo quali strumenti utilizzare e fissando i propri **target finali specifici**;
- ciascun piano strategico dovrebbe richiedere **l’approvazione preventiva della Commissione europea** al fine di garantire che esso rimanga coerente con gli obiettivi più generali dell’UE, che preservi la natura comune della politica e non provochi distorsioni del mercato unico o comporti oneri eccessivi per i beneficiari e le amministrazioni;
- trasmettere ogni anno alla Commissione europea una **relazione sull’efficacia dell’attuazione** per dimostrare i progressi compiuti nella realizzazione dei target finali sulla base di specifici indicatori di risultato; la Commissione europea dovrebbe poi esaminare le relazioni e prendere in considerazione eventuali misure appropriate, comprese, se del caso, raccomandazioni per migliorare l’efficacia.

Nei **grafici seguenti**, i 9 obiettivi specifici della nuova PAC e un breve riepilogo del percorso attraverso cui l’UE e gli Stati membri cercheranno di tradurli in pratica:

I 9 OBIETTIVI DELLA PAC



EU Obiettivi specifici

Redditività agricoltori

Competitività

Posizione nella catena del valore

Mitigazione Climate change

Sviluppo sostenibile

Biodiversità e paesaggi

Ricambio generazionale

Sviluppo aree rurali

Alimentazione e salute

Tipi di intervento

Pagamenti Disaccoppiati
Pagamenti Accoppiati

Interventi settoriali (OCM)

Interventi Sviluppo Rurale
Impegni agro climatico ambientali
Vincoli naturali
Svantaggi specifici
Investimenti
Giovani agricoltori e diversificazione
Gestione del rischio
Cooperazione
Sistema delle Conoscenze e innovazione
Programmi Operativi

European Commission | Agriculture and Rural Development

L'adozione dei piani strategici nazionali

I **piani strategici nazionali** rivestono, quindi, un **ruolo cruciale** nel nuovo modello di attuazione della **PAC 2021-2027**.

Il **titolo V** (**articoli 91-109**) della proposta di regolamento COM(2018)392, intitolato “**Piano strategico della PAC**”, stabilisce gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico e il relativo **contenuto minimo**, inclusi i **target finali** e la **pianificazione finanziaria**. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea deve applicare per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

Prima di descrivere il processo di adozione e modifica dei piani strategici, si elencano sinteticamente **alcune disposizioni** che, secondo la proposta della Commissione europea, gli **Stati membri dovranno seguire** per la predisposizione dei propri piani strategici nazionali:

- dovranno elaborare gli interventi dei propri piani strategici in **conformità** alla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e ai **principi generali del diritto dell'Unione** e assicurare che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza (**articolo 9**);
- ciascun piano strategico dovrà coprire il periodo **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027** con il fine di conseguire i citati 9 obiettivi specifici della PAC (**articolo 91**); particolare importanza viene data al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali (**articolo 92**);
- dovranno elaborare un **unico piano strategico** della PAC per la **totalità del proprio territorio nazionale**; qualora taluni elementi del piano strategico vengano stabiliti a livello regionale, dovranno garantire che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale (**articolo 93**);
- dovranno elaborare i piani strategici sulla base di **procedure trasparenti** e con il **coinvolgimento delle autorità competenti** responsabili per l'ambiente e il clima, per quanto concerne gli aspetti climatico-ambientali, e delle altre autorità regionali e locali competenti (tra queste, almeno le autorità pubbliche pertinenti, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che

rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione) (**articolo 94**);

- **ciascun piano strategico** dovrà contenere le seguenti **sezioni**: la valutazione delle esigenze; la strategia di intervento; la descrizione degli elementi comuni a più interventi; la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia; i piani dei target e i piani finanziari; la descrizione del sistema di *governance* e di coordinamento; la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC; la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; dovrà contenere, altresì, i seguenti **allegati**: l'allegato I sulla valutazione *ex ante* e sulla valutazione ambientale strategica (VAS); l'allegato II sull'analisi SWOT; l'allegato III sulla consultazione dei partner; l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone; l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC (**articolo 95**);
- dovranno designare **un'autorità di gestione** per i piani strategici responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano stesso; inoltre, lo Stato membro o l'autorità di gestione potranno designare uno o più organismi intermedi, come enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico (**articolo 110**);
- prima della presentazione del piano strategico, dovranno istituire un **comitato di monitoraggio** sull'attuazione del piano stesso che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno ed esaminare tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico verso il conseguimento dei suoi target finali. I rappresentanti della Commissione europea prenderanno parte ai lavori del comitato in veste consultiva (**articolo 111**);
- dovranno istituire una **rete nazionale della PAC** per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico da parte della

Commissione europea; sarà istituita, altresì, una **rete europea della PAC** per il collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione. Il collegamento in rete attraverso le reti della PAC persegue anche l'obiettivo di **aumentare il coinvolgimento di tutti portatori di interessi nell'elaborazione** e nell'attuazione dei piani strategici della PAC (**articolo 113**);

- dovranno istituire un **quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione** che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico (**articolo 115**);
- entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, dovranno presentare alla Commissione europea una **relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione** del piano strategico nel corso del precedente esercizio finanziario (**articolo 121**);
- dovranno effettuare **valutazioni** dei piani strategici (*ex ante*, durante l'attuazione ed *ex post*) per **migliorare la qualità della progettazione** e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e l'incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC (**articoli 125 e 126**).

Approvazione del piano strategico della PAC

L'**articolo 106** della proposta di regolamento COM(2018)392 definisce la procedura per **l'approvazione** dei piani strategici nazionali.

Ogni Stato membro deve presentare alla Commissione europea una **proposta di piano strategico** della PAC **entro il 1° gennaio 2020**.

La proposta indica orientativamente il 1° gennaio 2020, ma tale aspetto, attinente alla tempistica di presentazione del piano strategico, sarà definito durante i negoziati sulla proposta.

La **Commissione europea** deve, quindi, **valutarlo** sulla base della sua **esaustività**, dell'**uniformità** e della **coerenza** con: i principi generali del diritto dell'Unione; il regolamento sui piani strategici e le disposizioni adottate a norma del medesimo; il regolamento orizzontale della PAC; il contributo effettivo agli obiettivi specifici della PAC; l'impatto sul buon

funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza; il livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione.

La **valutazione** deve esaminare, in particolare, l'adeguatezza della strategia del piano strategico, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione *ex ante*.

In funzione dei risultati della valutazione, la Commissione europea può formulare **osservazioni** destinate agli Stati membri **entro tre mesi** dalla data di presentazione del piano strategico. Lo Stato membro interessato deve **fornire** alla Commissione europea tutte le **informazioni supplementari** necessarie e, se del caso, **rivedere il piano proposto**.

La Commissione europea approva la proposta di piano strategico, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che ritenga il piano compatibile, tra l'altro, con i principi generali del diritto dell'Unione e con le disposizioni di cui al regolamento sui piani strategici e con quelle adottate a norma del medesimo.

L'**approvazione** di ciascun piano strategico deve avvenire al più tardi **entro otto mesi** dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato. L'approvazione da parte della Commissione europea avviene mediante una **decisione di esecuzione**.

Inoltre, in **casi debitamente giustificati**, uno Stato membro può chiedere alla Commissione europea di approvare un piano strategico della PAC che **non contenga tutti gli elementi**. In tal caso, però, lo Stato membro interessato deve indicare le parti del piano strategico omesse e fornire piani dei target e piani finanziari indicativi al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano.

Gli **elementi mancanti** del piano strategico devono essere presentati alla Commissione europea sotto forma di **modifica del piano**, in conformità, appunto, alle disposizioni che stabiliscono la procedura per modificare un piano strategico presentato.

Modifica del piano strategico della PAC

L'**articolo 107** della proposta di regolamento COM(2018)392 definisce la procedura per la **modifica** dei piani strategici nazionali.

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione europea **domande di modifica** dei loro piani strategici della PAC.

Le **correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi** che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento **non sono considerate domande di modifica**; di esse gli Stati membri devono comunque informare la Commissione europea.

Le domande di modifica devono essere debitamente **motivate** e, in particolare, devono dichiarare **l’impatto** previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici della PAC. Esse devono essere corredate del **piano modificato** e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

La Commissione europea deve **valutare** la coerenza della modifica e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici e approvare le modifiche del piano strategico proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione stessa ritenga che il piano modificato sia compatibile, tra l’altro, con i principi generali del diritto dell’Unione e con le disposizioni di cui al presente regolamento e con quelle adottate a norma del medesimo.

Inoltre, la Commissione europea può formulare **osservazioni entro 30 giorni** lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica. In tal caso, lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione europea tutte le **informazioni supplementari** necessarie.

L’**approvazione** della domanda di modifica di un piano strategico deve avvenire **entro tre mesi** dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione europea siano state prese in debita considerazione. L’approvazione da parte della Commissione europea di ciascuna modifica avviene mediante una decisione di esecuzione.

Inoltre, la domanda di modifica del piano strategico **non** può essere presentata **più di una volta l’anno**, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione europea.

Infine, alla Commissione europea (**articolo 109**) è conferito il **potere di adottare atti delegati** per modificare:

- le procedure e i termini per l’approvazione dei piani strategici della PAC;

- le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;
- la frequenza con cui i piani strategici della PAC sono presentati durante il periodo di programmazione, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di una volta l'anno.

Alcune posizioni espresse in merito ai piani strategici nazionali della PAC

Il **18 giugno 2018** il **Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**, Gian Marco Centinaio, ha partecipato al Consiglio dell'UE dei Ministri dell'agricoltura per discutere del pacchetto di riforma della PAC *post 2020*. Il focus della discussione è stato incentrato, tra l'altro, sul nuovo modello di attuazione della PAC. Secondo quanto riportato dal sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro Centinaio ha chiesto **rassicurazioni sulla possibilità di adattamento** del nuovo piano strategico a un modello di programmazione, come quello italiano, che pone al centro dell'attenzione le **amministrazioni regionali**.

Il **17 ottobre 2018** il **Comitato economico e sociale (CESE)** ha adottato un [parere](#) sulla nuova PAC. In particolare, il CESE è favorevole a spostare l'attenzione della PAC dalla conformità ai risultati e ad offrire agli Stati membri maggiore flessibilità e responsabilità attraverso la sussidiarietà nel quadro del nuovo modello di attuazione e dei piani strategici della PAC. Tuttavia, secondo il CESE, la PAC deve restare una politica comune in tutti gli Stati membri e il mercato unico deve essere pienamente tutelato. I **piani strategici** della PAC, continua il parere, **non possono consentire agli Stati membri di rinazionalizzare i mercati o di ostacolare o limitare una concorrenza leale nel mercato unico**. È opportuno, secondo il parere, **coinvolgere le regioni** e valorizzarne al meglio la competenza nello sviluppo e nella presentazione dei piani strategici.

Il **29 ottobre 2018** è stato presentato il progetto di relazione sulla proposta COM(2018)392 presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo. Circa i piani strategici nazionali, il progetto evidenzia tra l'altro che:

- **il 1° gennaio 2020 non sembra una data realistica** per la presentazione delle proposte di piani strategici;

- il **contenuto** dei piani strategici deve essere **quanto più stabile nel tempo**. Non sembra che vi sia alcuna necessità in merito alla possibilità di modificare, mediante atto delegato, qualche elemento del piano strategico;
- considerato che il comitato è incaricato di monitorare l'attuazione dei piani e non di adottare decisioni in merito al loro contenuto, non ha senso istituire l'obbligo di crearlo prima della presentazione dei piani.

Il **7 novembre 2018** la **Corte dei conti europea** si è espressa sul nuovo modello di attuazione della PAC ([parere n. 7/2018](#)). In particolare, la Corte accoglie con favore il fatto che l'attenzione non sia più concentrata sulla conformità alle norme, bensì sulla *performance*. Ciò nonostante, ritiene che la proposta non contenga gli elementi necessari a garantire tale sistema efficace basato sulla *performance*. La nuova PAC, secondo il parere, richiederebbe, infatti, maggiori incentivi per la *performance* e obiettivi chiaramente collegati alle realizzazioni, ai risultati e all'impatto.

Il **23 ottobre 2018** si sono svolte alcune audizioni informali presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati durante l'esame delle proposte legislative della Commissione europea sulla PAC 2021-2027.

In particolare, secondo **Alleanza delle Cooperative italiane-Agroalimentare**, è apprezzabile che la Commissione europea, nella sua proposta, abbia riconosciuto un'eterogeneità e una peculiarità tra le varie agricolture europee attraverso l'inclusione di un modello più flessibile, con obiettivi declinabili su base nazionale. Tuttavia, a giudizio di Alleanza delle Cooperative italiane-Agroalimentare, vi è il **rischio di una eterogeneità diffusa** nello sviluppo di politiche che dovrebbero essere europee relative all'agricoltura. Inoltre, si potrebbero generare **svantaggi competitivi** importanti tra gli Stati membri, che si tradurrebbero in una distorsione del mercato interno. **Due** sembrerebbero essere i **rischi** secondo Alleanza delle Cooperative italiane-Agroalimentare:

- la possibilità di ritrovarsi con **27 PAC differenti, perdendo dunque il carattere europeo di tale politica**. In altri termini, una ri-nazionalizzazione della PAC. La mera elencazione di macro obiettivi con una delega amplissima ai singoli Stati membri sull'intera struttura del piano strategico nazionale, si tradurrebbe nella discrezionalità di interventi, azioni e risorse, lasciando spazio al rischio sopraccitato. Inoltre, affidare alle singole amministrazioni

nazionali la scelta delle misure da attuare per conseguire gli obiettivi comuni, potrebbe condurre a gravi distorsioni di concorrenza tra imprese e settori produttivi;

- l'introduzione di logiche che si traducono nei fatti in **approcci punitivi**: gli Stati membri che si adegueranno più lentamente o con maggiore difficoltà alla nuova logica del piano strategico nazionale, anche in virtù di sistemi di *governance* complessi rischieranno di trovarsi in posizioni di svantaggio rispetto ad altri Stati membri, il che si tradurrebbe in una minore competitività degli agricoltori di quei Paesi.

Infine, Alleanza delle cooperative italiane-Agroalimentare ritiene che le **tempistiche** proposte dalla Commissione europea, con redazione e approvazione del piano strategico nazionale entro il 2021, appaiono **eccessivamente ambiziose** poiché la redazione di un unico piano strategico nazionale rappresenta un esercizio lungo e complesso. In particolare, è stata espressa perplessità circa la necessità di una stesura completa del piano in tutti i suoi aspetti prima dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Cia Agricoltori Italiani ritiene, invece, che il **nuovo modello di attuazione**, se correttamente applicato, rappresenti uno strumento che possa **accrescere l'efficacia della politica agraria europea e la sua semplificazione**. Secondo Cia Agricoltori Italiani, non sembrano esserci rischi di un'eccessiva libertà di manovra degli Stati membri che possa comportare distorsioni al mercato comune; si prefigurano, invece, margini di sussidiarietà che permettono di modellare gli interventi sui diversi territori.

II SESSIONE - RINNOVAMENTO GENERAZIONALE

Le proposte per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027 e le misure a favore dei giovani agricoltori

La proposta di regolamento sui **piani strategici della PAC** (COM(2018)392) prevede innanzitutto che la categoria di **giovane agricoltore** si deve definire in modo da prevedere un limite massimo di età non superiore a 40 anni; annovera, tra gli **obiettivi specifici**, quello di attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali. Relativamente ai tipi di interventi sotto forma di **pagamenti diretti** è previsto un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori. Tra i **pagamenti diretti disaccoppiati** viene introdotto il **sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori**: gli Stati membri possono prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al **2%** della dotazione annuale ai pagamenti diretti per i giovani agricoltori. **L'importo massimo dell'aiuto** per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a **100.000 euro**. La proposta disciplina poi i tipi di **interventi per lo sviluppo rurale** tra i quali figura l'insediamento dei **giovani agricoltori** e l'avvio di **nuove imprese rurali** (il sostegno è concesso sotto forma di importi forfettari ed è limitato a un importo massimo di 100 mila euro).

La risoluzione del PE

Il Parlamento europeo ha approvato la [risoluzione del 29 maggio 2018](#) sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la riforma del 2013 (2017/2088(INI)).

In sintesi il PE ha formulato le seguenti raccomandazioni.

Bilancio e accesso ai finanziamenti

Il PE ha chiesto di continuare a fornire un sostegno al "programma per i giovani agricoltori" aumentando il livello massimo del finanziamento nazionale oltre il 2 % per i pagamenti obbligatori del primo pilastro e incrementando la percentuale di sostegno del secondo pilastro, al fine di incoraggiare il rinnovo generazionale; ha sottolineato che nella futura PAC dovrebbe essere vagliata l'introduzione di una misura a sostegno delle start-up per i giovani agricoltori (dotazione per i giovani agricoltori); ha raccomandato di migliorare l'accesso ai finanziamenti attraverso tassi di interesse agevolati sui prestiti a favore dei nuovi imprenditori agricoli,

anche da parte di operatori finanziari privati, in particolare implementando strumenti finanziari per erogare prestiti a tasso zero per gli investimenti dei giovani agricoltori; ha chiesto una migliore cooperazione con la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti al fine di promuovere la creazione di strumenti finanziari dedicati ai giovani agricoltori in tutti gli Stati membri; ha ritenuto necessario favorire l'emergere di nuove forme di finanziamento collettivo in agricoltura e già osservate nell'UE riguardo ai costi di detenzione sostenuti dal proprietario terriero, da combinare eventualmente con nuovi strumenti finanziari; ha raccomandato un miglioramento della valutazione del merito creditizio delle aziende agricole da parte degli istituti bancari e di credito, anche tramite la valorizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla PAC; ha sottolineato la necessità di una migliore promozione del "programma per i giovani agricoltori" da parte degli Stati membri.

Gestione e semplificazione delle misure attuate

Il PE ha deplorato l'assenza di coordinamento tra i pagamenti a favore dei giovani agricoltori e gli aiuti alla costituzione di un'impresa, che sono gestiti da autorità diverse; ha chiesto che la Commissione sviluppi un approccio più olistico, che consenta maggiori sinergie tra gli aiuti del primo pilastro e quelli del secondo pilastro (questi ultimi dovrebbero essere attuati da tutti gli Stati membri); ha osservato che le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, la cui imposizione permette di sfruttare il significativo potere negoziale dei compratori e/o trasformatori o dei dettaglianti rispetto ai fornitori, rappresentano una seria minaccia per la stabilità dell'attività degli agricoltori, invitando la Commissione europea ad adottare un'adeguata regolamentazione a livello dell'UE; ha ribadito la necessità di tenere conto della diversità dei territori e, in particolare, dei territori difficili, che richiedono un sostegno su misura.

Accesso alla terra e lotta contro l'accaparramento dei terreni

Il PE ha notato che l'accesso alla terra costituisce uno dei principali ostacoli per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli nell'UE ed è limitato dalla scarsa offerta di terreni in vendita o locazione in molte regioni, nonché dalla concorrenza da parte di altri agricoltori, investitori e utenti residenziali in termini di accesso alle risorse finanziarie; il problema dell'accesso alla terra è acuito dall'attuale struttura dei pagamenti diretti, che può portare all'aumento dei canoni di affitto dei terreni e dei prezzi d'acquisto, richiede un utilizzo attivo minimo della terra e stanzia

sovvenzioni in larga misura in base alla proprietà dei terreni; ha raccomandato di aumentare i livelli di attività necessari, tenendo conto dei nuovi modelli agricoli, nell'assegnare i pagamenti destinati a sostenere il conseguimento di determinati risultati (per esempio tempo lavorativo realmente dedicato all'impresa agricola, tenendo conto altresì delle innovazioni e della produzione di specifici beni ambientali o sociali) e di applicare un divieto di cumulo non pertinente delle sovvenzioni con il versamento della pensione di vecchiaia; ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la speculazione fondiaria sui terreni agricoli, dato che l'accesso alla terra è il problema principale che i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli affrontano; ha invitato gli Stati membri a concedere ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori l'accesso prioritario ai terreni agricoli; ha ritenuto importante una deroga per i giovani agricoltori all'attuale limite del 10 % per gli investimenti fondiari previsto dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014, del 3 marzo 2014, sui fondi strutturali e dalle linee guida sugli aiuti di Stato; ha chiesto che gli aiuti siano maggiormente orientati verso le zone isolate a bassa densità di popolazione o che soffrono maggiormente a causa di un ricambio generazionale insufficiente; ha chiesto che tutti gli Stati membri predispongano un sostegno al trasferimento delle imprese agricole per aiutare gli imprenditori con più di 55 anni senza successori, che possono trovarsi in una condizione precaria al momento del pensionamento se trasferiscono parzialmente o interamente la loro impresa agricola a uno o più giovani; ha sottolineato che una maggiore e più forte organizzazione degli agricoltori, attraverso la creazione di cooperative e l'aggregazione in organizzazioni di produttori (OP), nei settori regolamentati a livello europeo dall'organizzazione comune dei mercati (OCM), può contribuire a una più alta redditività dell'attività agricola e intervenire in difesa del reddito degli agricoltori, particolarmente dei giovani agricoltori, accompagnando le scelte produttive e valorizzando al meglio le caratteristiche delle aree rurali; ha ritenuto che occorrerebbe incoraggiare le giovani donne ad assumersi responsabilità di gestione in agricoltura e fornire loro un sostegno adeguato in termini di accesso alla terra, credito e ulteriore conoscenza di norme e regolamenti; ha chiesto agli Stati membri di concedere alle donne un accesso equo alla terra, così da far sì che esse si stabiliscano nelle zone rurali e che svolgano un ruolo attivo nel settore agricolo.

Formazione, innovazione e comunicazione

Il PE ha notato che è necessario modernizzare e valorizzare maggiormente la formazione professionale fornita nelle regioni rurali con il coinvolgimento attivo dei servizi di consulenza nazionali, facilitando l'accesso al Fondo sociale europeo e destinare un bilancio maggiore alla formazione professionale nelle aree rurali; ha sottolineato la necessità di rivedere i criteri per sostenere l'inclusione dei giovani in una società sulla quale non esercitano il controllo, caso in cui gli aiuti ricevuti dovranno essere proporzionali al peso del giovane in detta società; ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad offrire maggiori opportunità di formazione e a promuovere e stimolare maggiormente la mobilità internazionale, incoraggiando l'introduzione di un programma per la formazione professionale, sul modello Erasmus, per migliorare le competenze e l'esperienza dei giovani agricoltori, anche per quanto riguarda le nuove tecnologie e i nuovi modelli imprenditoriali, nonché per consentire un trasferimento di conoscenze efficiente ed efficace; ha chiesto, al fine di ridurre al massimo la mortalità delle imprese, l'applicazione di un meccanismo di monitoraggio o consulenza alle imprese al fine di continuare a sostenere i giovani nel processo decisionale, almeno durante i primi tre anni di attività della loro impresa; ha invitato a incoraggiare lo spirito imprenditoriale e le iniziative delle donne, segnatamente promuovendo la titolarità femminile, le reti di giovani agricoltrici e nuove imprenditrici.

Servizi pubblici

Il PE ha sottolineato la necessità di sostenere gli approcci innovativi e non convenzionali come l'agroecologia, i nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, le tecnologie agricole digitali e le soluzioni intelligenti; ha ritenuto necessario prestare un sostegno deciso ai giovani che desiderano introdurre tecniche e processi di produzione innovativi, come i sistemi dell'agricoltura di precisione e di conservazione, che sono destinati a migliorare la redditività e la sostenibilità ambientale del settore agricolo.

Misure di lotta all'esodo rurale

Il PE ha ritenuto necessario offrire ai giovani agricoltori prospettive a lungo termine per impedire l'esodo rurale, invitando la Commissione e gli Stati membri a valutare nuove iniziative per garantire la creazione di infrastrutture sufficienti nel contesto rurale per sostenere i nuovi imprenditori e le loro famiglie; ha suggerito, a tale riguardo, di prendere in considerazione un coordinamento delle misure contenute nel programma di

sviluppo rurale e nel primo pilastro della PAC, delle misure nell'ambito della politica di coesione dell'UE e di quelle a livello nazionale, regionale e locale, il che porterebbe ad una maggiore efficacia di tali misure; ha ricordato che l'innovazione non riguarda solo le tecniche agricole e nuovi macchinari, ma anche lo sviluppo di nuovi modelli di business, compresi strumenti di marketing e vendita, la formazione e la raccolta di dati e informazioni; ha invitato la Commissione a orientare i pagamenti diretti verso imprese agricole su piccola scala e verso l'agricoltura agroecologica nell'imminente riforma della PAC, poiché ciò recherà enorme vantaggio agli agricoltori più giovani e ai nuovi imprenditori agricoli; ha ritenuto che qualunque strategia di successo per il ricambio generazionale e il sostegno ai giovani agricoltori dovrebbe basarsi su un approccio olistico onde agevolare l'accesso dei giovani agricoltori alla terra, ai finanziamenti, ai servizi di consulenza e alla formazione.

Ambiente e sostenibilità

Il PE ha considerato che per mantenere la popolazione delle aree rurali e garantire un livello dello standard di vita degli abitanti locali analogo a quello delle aree urbane, sia necessario abolire gli ostacoli normativi e amministrativi, che consentirebbero ai titolari di attività agricole di svolgere attività agricole e non agricole complementari, principalmente nei settori della tutela sociale, sanità, turismo, mobilità degli anziani ed energia, e consentirebbero ai titolari di attività agricole e alle loro famiglie il raggiungimento di un adeguato livello di profitto e una diminuzione del rischio di emigrazione dalle aree rurali.

La relazione speciale della Corte dei conti europea

Il 29 giugno 2017 la Corte dei conti europea ha pubblicato la [relazione speciale](#) *Rendere più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale* (Special report No 10/2017: *EU support to young farmers should be better targeted to foster effective generational renewal*). Nel documento è presente la risposta della Commissione europea.

La Corte è giunta alla conclusione complessiva è che il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori si basa su una logica di intervento definita in maniera inadeguata, che non specifica i risultati e gli impatti attesi. Per promuovere efficacemente il ricambio generazionale dovrebbe essere più mirato.

Per quanto riguarda la logica d'intervento:

per il pagamento ai giovani agricoltori, erogato dal pilastro 1, la Corte ha riscontrato che:

- esso non si basa su una valutazione delle esigenze, il suo obiettivo non rispecchia l'obiettivo generale di incoraggiare il ricambio generazionale e gli Stati membri non lo hanno coordinato con la misura di insediamento del pilastro 2 né con le misure nazionali;

- in assenza di una valutazione delle esigenze, l'aiuto viene erogato in forma standardizzata (pagamento annuale per ettaro) per un importo e con una tempistica da cui non risulta chiaramente a quali esigenze specifiche si voglia rispondere, oltre a quella di fornire un reddito supplementare.

Per quanto riguarda la misura del pilastro 2 per l'insediamento dei giovani agricoltori, la Corte ha riscontrato che:

- malgrado sia basata, in linea generale, su una valutazione vaga delle esigenze, tale misura persegue obiettivi parzialmente SMART e rispecchia l'obiettivo generale di incoraggiare il ricambio generazionale. Esiste un coordinamento valido tra le misure di insediamento del pilastro 2 e gli investimenti. Scarso è però il coordinamento con gli strumenti finanziari nazionali, come prestiti a condizioni favorevoli per l'acquisto di terreni;

- l'aiuto è erogato in una forma che risponde direttamente alle esigenze dei giovani agricoltori in materia di accesso alla terra, al capitale e alla conoscenza. L'importo dell'aiuto è generalmente collegato alle esigenze e modulato per promuovere azioni specifiche, come l'introduzione dell'agricoltura biologica, iniziative per il risparmio idrico, l'insediamento in zone svantaggiate.

La Corte ha infine formulato le seguenti raccomandazioni:

- 1) migliorare la logica di intervento rafforzando la valutazione delle esigenze e definendo obiettivi SMART;
- 2) rendere più mirate le misure;
- 3) migliorare il sistema di monitoraggio e valutazione.

Lo studio della DG Politiche interne del PE

Nello [studio](#) della Direzione Generale delle Politiche interne - Dipartimento tematico delle Politiche strutturali e di Coesione del PE (pubblicato il 16 ottobre 2017), sono state fornite informazioni in merito allo stato di attuazione dell'attuale meccanismo per i giovani agricoltori nell'ambito della PAC. Sono state descritte le diverse modalità di attuazione

degli Stati membri e valutati gli strumenti politici attualmente applicati. Sulla base dell'analisi secondaria e degli studi di casi, sono state formulate varie raccomandazioni politiche, volte a migliorare il regime di sostegno esistente e ad assistere i giovani agricoltori nel far fronte ai principali ostacoli che impediscono l'accesso all'agricoltura.

In base all'analisi secondaria e allo studio di casi, sono state formulate **14 raccomandazioni**.

In particolare, si raccomanda:

- ✓ di **proseguire il sostegno** e di aumentare il livello massimo del finanziamento oltre il 2 %;
- ✓ con riferimento all'**accesso alla terra** e il maggiore ostacolo per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli, di rivalutare il regime dei pagamenti diretti e la creazione di incentivi per gli agricoltori più anziani affinché trasferiscano la loro azienda alle generazioni più giovani;
- ✓ di sostenere le numerose **iniziativa innovative** che si sono rivelate efficaci nel supportare i nuovi imprenditori del settore agricolo;
- ✓ di concentrarsi sulla riduzione di ulteriori ostacoli per i giovani agricoltori, come ad esempio l'accesso al capitale, l'assenza di competenze imprenditoriali e piani di successione insufficienti;
- ✓ di prendere nuovamente in considerazione il limite di età per il sostegno finanziario, in quanto si ritiene **opportuno distinguere tra** il sostegno per **i giovani agricoltori** e quello per **i nuovi imprenditori agricoli**;
- ✓ di tenere conto di **nuove forme di sostegno**, ponendo l'accento su modalità innovative di condivisione delle conoscenze e sostegno mirato per specifiche aziende agricole, incentrate su determinate dimensioni e forme di agricoltura.

III SESSIONE - COMUNITÀ LOCALE E SVILUPPO RURALE

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([COM\(2018\)322](#)) prevede che una parte consistente del bilancio dell’Unione europea continui a essere destinata all’**agricoltura**, che rappresenta una politica comune di importanza strategica.

A prezzi correnti, quindi, la Commissione propone che la PAC si concentri sulle proprie attività principali con un importo pari a 286,2 miliardi di euro per il **Fondo europeo agricolo di garanzia** (FEAGA) e un importo pari a 78,8 miliardi di euro per il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (FEASR).

Tali Fondi agricoli sono integrati da ulteriori finanziamenti di **Orizzonte Europa**, in quanto la dotazione proposta per quest’ultimo programma prevede 10 miliardi di euro per sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia.

Una nuova riserva agricola sarà istituita nell’ambito del FEAGA per finanziare il sostegno supplementare per il settore agricolo. Gli importi della riserva non utilizzati in un anno saranno riportati al successivo.

Sulla base della proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la Commissione ha presentato un **pacchetto di 3 regolamenti** recanti il **quadro legislativo della PAC** per il periodo 2021-2027, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l’evoluzione di tale politica (*vedi supra*).

La proposta di regolamento relativa ai piani strategici della PAC ([COM\(2018\)392](#)) fissa, all’articolo 5, i **3 obiettivi generali** che dovrebbero guidare le **politiche di sviluppo rurale** per il periodo 2021-2027:

- promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
- rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;
- rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

I tre obiettivi generali sono, a loro volta, declinati in **9 obiettivi specifici** (art 6):

- sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell'UE per migliorare la sicurezza alimentare;
- migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
- contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile;
- promuovere lo sviluppo sostenibile e una gestione efficiente delle risorse naturali quali acqua, suolo e aria;
- contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- attrarre nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
- promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;
- migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.

L'articolato della nuova proposta di regolamento sui piani strategici della PAC prevede, inoltre, **8 tipi di interventi per lo sviluppo rurale** per il periodo 2021-2027 (art. 64):

- i pagamenti per gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
- i pagamenti per i vincoli naturali o per altri vincoli territoriali specifici;

- i pagamenti per gli svantaggi territoriali specifici a causa di determinati requisiti obbligatori;
- gli investimenti;
- l’insediamento giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;
- gli strumenti per la gestione del rischio;
- la cooperazione;
- lo scambio di conoscenze e di informazioni.

Pagamenti per gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

Gli Stati membri concedono pagamenti per impegni di gestione che vanno al di là delle pertinenti norme obbligatorie stabilite dalla condizionalità, nonché altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale e dell’UE.

L’inclusione degli impegni agri-climatici-ambientali nel piano della PAC è obbligatoria per gli Stati membri. Questi ultimi, infatti, dovranno destinare almeno il 30% delle risorse FEASR del Piano strategico della PAC a interventi relativi ad obiettivi climatici ed ambientali. Gli impegni assunti riguardano un periodo da 5 a 7 anni. Possono essere previste eccezioni con un periodo più lungo stabilito nel piano PAC, se necessario, al fine di conseguire o mantenere determinati benefici ambientali.

Pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Gli Stati membri possono concedere un sostegno per vincoli naturali o di altra natura per compensare, in tutto o in parte, costi aggiuntivi e mancati guadagni dovuti ai suddetti vincoli nella zona interessata. Questi pagamenti sono concessi agli agricoltori veri e propri nelle zone designate, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento n. 1305/2013, il quale classifica le zone ammissibile in:

- zone montane;
- zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane;
- altre zone soggette a vincoli specifici. I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie.

Pagamenti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi specifici per area derivanti dall’attuazione delle direttive in materia ambientale.

Nel definire le aree con svantaggi, gli Stati membri possono includere le seguenti tipologie:

- zone agricole e forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/149/CE;
- altre aree di protezione naturale delimitate con restrizioni ambientali applicabili all’agricoltura o alle foreste, a condizione che tali aree non superino il 5% delle zone Natura 2000 di ciascun Piano strategico della PAC;
- le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Anche per questo intervento i pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie e sono rivolti a compensare, in tutto o in parte, costi aggiuntivi e mancati guadagni nella zona interessata.

Investimenti

Gli Stati membri possono sostenere solo investimenti, materiali e/o immateriali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici della PAC. Il sostegno al settore forestale sarà basato su un Piano di gestione forestale o strumento equivalente.

Il sostegno massimo a livello UE è limitato al 75% dei costi di ammissibilità e può essere aumentato nei seguenti casi:

- imboschimento ed investimenti non produttivi legati ad obiettivi ambientali e climatici;
- investimenti in servizi base e nelle aree rurali;
- investimenti per ripristinare il potenziale agricolo/forestale in seguito a calamità naturali o a eventi catastrofici.

Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Come già accennato *supra* (*vedi II Sessione*), una novità degna di nota riguarda la misura per l’avvio di attività agricole da parte di giovani, con un sostegno che potrà essere concesso fino a un massimo di 100 mila euro

sotto forma di importi forfettari e che può essere combinato con strumenti finanziari. Nell'attuale programmazione il contributo massimo che può essere concesso è pari a 70 mila euro sotto forma di contributo a fondo perduto.

Oltre al supporto per l'insediamento di giovani agricoltori, gli Stati membri possono concedere un sostegno per:

- l'avvio di attività collegate all'agricoltura, alla silvicoltura o alla diversificazione del redito agricolo;
- l'avvio di attività non agricole nelle aree rurali che sono parte di una strategia di sviluppo locale.

Strumenti di gestione del rischio

Gli Stati membri possono concedere un sostegno al fine di promuovere strumenti di gestione del rischio che aiutino gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di mercato connessi alla loro attività agricola, sotto forma di:

- contributi finanziari per premi di assicurazione;
- contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, compresi i costi amministrativi di costituzione.

Il sostegno è limitato a un tasso massimo del 70% dei costi ammissibili ed è garantito per la copertura di perdite superiori al 20% della media di produzione (nel caso di assicurazioni) o del reddito (per i fondi di mutualizzazione).

Cooperazione

L'intervento sulla cooperazione viene confermato anche nella proposta della Commissione per il post 2020.

Gli Stati membri possono concedere un sostegno alla cooperazione per lo sviluppo e attuazione di progetti dei Gruppi operativi (GO) per il partenariato europeo per l'innovazione, produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI), Strategie di sviluppo locale partecipativo (LEADER) e per promuovere Regimi di qualità, Organizzazioni di produttori, Gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

Il sostegno alla cooperazione è concesso sotto forma di ammontare globale per la copertura dei costi di cooperazione e di implementazione dei progetti che coinvolgano almeno due soggetti. Non sono ammessi interventi

che interessino solo ed esclusivamente organismi di ricerca. Il sostegno è limitato a un periodo massimo di 7 anni, salvo deroghe che possono essere concesse ad esempio per azioni finalizzate al perseguimento di obiettivi ambientali climatici.

Scambi di conoscenze di informazioni

Per quanto riguarda la consulenza aziendale, la Commissione è orientata a potenziare gli strumenti di conoscenza e di informazione anche attraverso la costituzione del Sistema di consulenza in Agricoltura.

In particolare, per gli interventi previsti per lo sviluppo rurale, gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze ed informazioni in campo agricolo, forestale e rurale.

Il sostegno copre azioni volte a promuovere l'innovazione, accesso alla formazione e consulenza e scambio e disseminazione di conoscenze ed informazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici della PAC. L'intensità dell'aiuto massimo è pari al 75% dei costi ammissibili, mentre per l'avvio di servizi di consulenza aziendale è definito un importo fisso massimo di 200.000 euro.

IV SESSIONE - RICERCA E INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA I PROGRAMMI DI LAVORO DI ORIZZONTE 2020

Orizzonte 2020 viene attuato attraverso programmi di lavoro biennali. Questi ultimi contengono gli inviti a presentare progetti e attività che verranno finanziati dall'UE. Ciascun bando è suddiviso in temi specifici. I consorzi sono invitati a presentare proposte su questi temi entro un determinato termine. È attualmente in corso il programma per il periodo 2016-2017. È in corso la preparazione del programma di lavoro 2018-2020.

Alla fine del 2015 la Commissione europea ha avviato un [processo](#) interno al fine di definire le priorità strategiche della ricerca per il periodo 2018-2020. Il processo si basava sulla consultazione delle parti interessate, le relazioni del gruppo consultivo, e i contributi raccolti per diverse parti di Orizzonte 2020. Per la ricerca e l'innovazione agricola e rurale, si basava inoltre sulla strategia a lungo termine per la ricerca e l'innovazione in campo agricolo. La direzione generale dell'Agricoltura ha organizzato una [grande conferenza](#) per discutere di questo approccio strategico con più di 500 parti interessate tra il 26 e il 28 gennaio 2016, che ha portato a un [documento finale](#) pubblicato nel luglio 2016. La pubblicazione del programma di lavoro 2018-2020 è prevista per ottobre del 2017. Nuove opportunità di finanziamento saranno presentate alla [settimana informativa Orizzonte 2020 sulla Sfida per la società 2](#) organizzata a Bruxelles dal 14 al 17 novembre 2017.

Per un approfondimento sulla sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile si rinvia alle [sezioni](#) dedicate all'argomento sul sito della Commissione europea.

La risoluzione del Parlamento europeo sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

Nella [risoluzione](#) del 13 settembre 2018 sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico, il PE sottolinea che i risultati di numerose prove e indagini condotte in diversi Stati membri, prevalentemente nell'Europa centrale e orientale, con metodologie differenti per le prove di laboratorio, hanno dimostrato che esistono differenze di varia entità, riguardanti tra l'altro la composizione e gli ingredienti utilizzati, tra i prodotti pubblicizzati e distribuiti nel mercato unico con lo stesso marchio e con imballaggio apparentemente identico, creando un danno per i consumatori. Ai fini di un'effettiva applicazione della direttiva 2005/29/CE

relativa alle pratiche commerciali sleali (direttiva PCS), è fondamentale disporre di informazioni esaustive riguardo all'autorità pubblica responsabile di adottare misure e ai pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari, compresa la possibilità per i cittadini di presentare denunce online; il PE deploра pertanto la mancanza di informazioni negli Stati membri interessati, i quali, pur avendo espresso preoccupazione in merito alla necessità di affrontare il problema dei prodotti di qualità differenziata, non rendono tali informazioni disponibili sui siti web delle autorità responsabili.

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti

Il PE prende atto della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti; tale comunicazione è intesa ad aiutare le autorità nazionali a determinare se un'azienda, vendendo prodotti di qualità differenziata in diversi paesi, commette una violazione delle norme dell'UE in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori, e a fornire loro consigli su come cooperare tra loro; tuttavia l'approccio graduale proposto nella comunicazione per l'individuazione da parte delle autorità nazionali dei produttori che violano il diritto dell'UE non è attualmente applicato nella pratica dalle suddette autorità, il che potrebbe comportare una violazione dei diritti dei consumatori.

Il PE reputa quindi fondamentale fornire informazioni accurate e facilmente comprensibili ai consumatori per far fronte alla questione dei prodotti di qualità differenziata; è convinto che, nel caso in cui un'azienda intenda immettere sul mercato di diversi Stati membri un prodotto differente per determinate caratteristiche, tale prodotto non possa essere etichettato e commercializzato in modo apparentemente identico; osserva che la composizione di un prodotto di uno stesso marchio potrebbe presentare differenze accettabili e che i prodotti potrebbero differire in funzione delle preferenze regionali dei consumatori, dell'approvvigionamento di ingredienti locali, dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale o degli obiettivi di riformulazione; ritiene tuttavia che le preferenze dei consumatori non dovrebbero essere utilizzate come scusa per abbassare il livello di qualità od offrire diversi livelli di qualità in mercati diversi.

Altri aspetti della qualità differenziata

Il PE sottolinea nella risoluzione che i marchi privati sono ormai una presenza fondamentale nel paniere della spesa dei consumatori e nell'ultimo decennio la loro quota di mercato è aumentata nella maggior parte delle categorie merceologiche in gran parte degli Stati membri; ritiene che i marchi privati, per non generare confusione fra i consumatori, non debbano dare l'impressione di essere un prodotto di marca.

Raccomandazioni e ulteriori iniziative

Il PE invita le organizzazioni di consumatori, le organizzazioni della società civile e le autorità nazionali notificate, responsabili dell'attuazione della direttiva PCS e di altre normative pertinenti, a svolgere un ruolo più attivo nel dibattito pubblico e in termini di informazione ai consumatori; ribadisce che siano sviluppati con urgenza a livello dell'UE capacità e meccanismi per un'unità di monitoraggio e vigilanza in seno a un organo esistente dell'UE, mantenendo al minimo la burocrazia, al fine di controllare la corrispondenza della composizione degli ingredienti e il dosaggio proporzionale degli stessi nei prodotti alimentari con marchio e imballaggio identici e di esaminare le analisi comparative condotte in laboratorio per identificare le pratiche commerciali sleali nella commercializzazione dei prodotti alimentari.

Per un approfondimento sulle etichette di qualità, si rinvia alla [sezione](#) dedicate all'argomento sul sito della Commissione europea.